



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federschermna.it

Provvedimento n. 06/26

06 MARZO 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale

Pervenuto presso questo ufficio in data **02/03/2026**

Nei confronti di: **XXXXX XXXXX**

Qualità: **atleta**

Società di tesseramento: **XXXXX**

Gara: **Campionati Italiani U 23**

Data: **28 Febbraio 2026**

Luogo: **Caorle**

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato non è pervenuta a questo ufficio alcuna memoria difensiva;
- ritenuto che il gesto assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al comportamento che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che la condotta consistita nell'aver inferto un violento calcio alle transenne, seppure a match terminato, con conseguente caduta delle stesse, ha costituito potenziale situazione di pericolo per terzi presenti;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta **XXXXX XXXXX** la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità spada maschile, in occasione delle prima gara utile di calendario federale alla quale l'atleta abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cotti